



19392/15

ESENTE**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

CM + CF

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI

- Presidente -

Dott. STEFANO PETTITI

- Consigliere -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI
AMM.VE DIVERSE
DA LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E TRIB.

Ud. 21/05/2015 - CC

R.G.N. 19034/2012

Cron 19392

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19034-2012 proposto da:

COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO,
92, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FIORENTINO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO GRIMALDI, MARIA
ANNUNZIATA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

CA

, CS

, CF

;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 364/2012 del TRIBUNALE di SALERNO
SEZIONE DISTACCATTA di EBOLI, depositata il 26/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Reòlatore Dott. MILENA FALASCHI;

my

udito l'Avvocato Emilio Grimaldi difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2009, GGM

, nella qualità di proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. X , si opponeva dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio al verbale n. X , elevato dalla Polizia Municipale di Capaccio in data 19 agosto 2009, relativo a una violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., rilevata mediante dispositivo autovelox e posta in essere da CA , figlia della G e conducente del veicolo.

Il Giudice di Pace, nella resistenza del COMUNE DI CAPACCIO, con sentenza n. 362 del 2010, rigettava l'opposizione, compensando le spese tra le parti.

Avverso tale sentenza proponevano appello dinanzi al Tribunale di Salerno, sede distaccata di Eboli, CA , S e F , in qualità di eredi della G , deceduta in data 14 luglio 2010.

Il Giudice di secondo grado, con sentenza n. 364 del 2012, depositata il 26 gennaio 2012 e non notificata, nella resistenza del COMUNE DI CAPACCIO, costituitosi con appello incidentale, dichiarava inammissibile l'appello principale, rigettava l'incidentale e compensava le spese.

Il COMUNE DI CAPACCIO, con ricorso notificato il 25 luglio 2012, ha chiesto la cassazione della sentenza, articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'appello incidentale.

Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la circostanza della soccombenza reciproca e la conseguenziale compensazione delle spese.

Con ultimo mezzo di gravame ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

CA , CS e CF non hanno svolto difese.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: *"I motivi proposti risultano vincolati da una stretta relazione di consequenzialità, che ne rende opportuna la trattazione congiunta.*

In via di sintesi, il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe travisato il contenuto della sentenza di primo grado, riconoscendo nel riferimento a un overruling di questa Corte la motivazione della scelta di compensare le spese tra le parti. Tale soluzione ermeneutica avrebbe indotto il giudice distrettuale a rigettare l'appello incidentale promosso dal Comune, estendendo la compensazione delle spese anche al secondo grado di giudizio, in base a una motivazione viziata perché fondata sull'erroneo presupposto della reciproca soccombenza. Di conseguenza, il ricorrente denuncia anche la violazione dei parametri legislativi sulla ripartizione delle spese giudiziali.

Diversamente da quanto asserito dall'Amministrazione locale, il Tribunale campano ha adeguatamente motivato la scelta di rigettare l'appello incidentale, riconoscendo nel riferimento ai "motivi di giustizia", derivanti dall'improvviso mutamento dell'orientamento di questa Corte, la ragione della compensazione delle spese di primo grado. Del resto, il Giudice di legittimità ha più volte ribadito che la nozione elastica di "giusti motivi", richiamata dall'art. 92 c.p.c., si presta a comprendere anche quelle situazioni in cui la decisione della controversia abbia richiesto la soluzione di questioni complesse, oggetto di una giurisprudenza oscillante, dalle quali sia poi derivata la soccombenza della parte (infra omnes, Cass., sez. 6-2, ord. 2883/2014). Tale circostanza è riconoscibile anche nel caso di

specie, nel quale il Giudice di primae curae ha ritenuto che il repentino mutamento della giurisprudenza sui mezzi di contestazione dei verbali di accertamento abbia influito sul comportamento processuale della opponente, risultata, in effetti, soccombente sul punto.

Infine, avendo rilevato l'infondatezza del ricorso incidentale, il Tribunale ha posto la reciproca soccombenza delle parti a fondamento della scelta di compensare anche le spese del giudizio d'appello, conformandosi così alle direttive degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultima, Cass., sez. 6-3, ord. n. 24634 del 2014).

È pertanto evidente l'insussistenza dei vizi lamentati dall'odierno ricorrente, ragion per cui si ritiene opportuno procedere nelle forme previste dall'art. 380 bis c.p.c."

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va respinto.

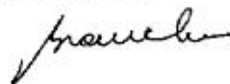
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dall'intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 21 maggio 2015.

Il Presidente

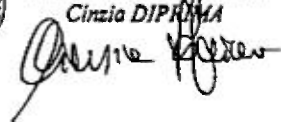


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **30 SET. 2015**



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

